

deve preparare tutta la sua artiglieria per la campagna, pensare lui alle ambulanze, al treno delle sussistenze, al treno dei quartieri generali? Io ci vedo molte difficoltà. E le difficoltà crescono durante la campagna.

Supponiamo un comandante d'artiglieria di corpo d'esercito che ha da pensare a tutti i servizi inerenti all'artiglieria: se oltre a questi servizi molteplici deve ancora sorvegliare il treno delle ambulanze, il treno delle sussistenze, il treno dei quartieri generali, io temo che questo comandante debba trovarsi molto imbarazzato.

Io ripeto che non intendo di fare un'obiezione, perchè ho troppa opinione della esperienza e dell'ingegno del ministro della guerra, per supporre che egli non abbia pensato a questo; ma io vorrei appunto che le ragioni che l'hanno determinato alla fusione del treno nell'artiglieria, le spiegasse in modo da convincere non solo me, ma la Camera e l'esercito, ed anche il pubblico, che la fusione stessa non sia per produrre inconvenienti sia nell'atto della mobilitazione, sia durante la guerra.

MINISTRO PER LA GUERRA. L'onorevole Sirtori ha posto la questione in termini così chiari e precisi, che richiede una risposta esplicita. Nel servizio del treno in guerra vi sono due gran divisioni, cioè vi ha il treno per i servizi speciali dell'artiglieria, genio e pontieri; e v'è poi un servizio del treno, generale, che provvede ai quartieri generali dello stato maggiore, al servizio sanitario delle ambulanze ed al servizio dei viveri.

Però, escluso il servizio dei pontieri e del genio, che hanno compagnie proprie, restano gli altri due, cioè il servizio d'artiglieria ed il servizio generale amministrativo, ai quali conviene provvedere.

Ora, il servizio di trasporto per l'artiglieria è molto più considerevole che gli altri tutti insieme presi, dappoichè esso solo comprende il trasporto dei parchi delle divisioni e dei corpi dell'esercito, e questa, come ognuno sa, è la parte più considerevole dei traini dei corpi dell'esercito in guerra.

Per questa ragione si è creduto di non creare una seconda unità, vale a dire di non costituire, oltre alle compagnie del treno pel servizio di artiglieria, altre di queste compagnie a parte per il servizio amministrativo dei corpi dell'esercito, sebbene ciò possa sempre farsi. Quanto a me però non ammetto questo bisogno, essendochè il nostro traino di servizio amministrativo dei corpi d'esercito non è poi tanto considerevole che non possa l'artiglieria provvedervi essa destinandovi una parte dei mezzi di trasporto che da lei dipendono.

Una lacuna però vi è realmente nell'attuale ordinamento del servizio del treno, difetto a cui si deve riparare non appena sia questa legge approvata; gioverà di avere in ogni reggimento di artiglieria un maggiore specialmente incaricato delle compagnie del treno, il quale coadiuvi il comandante del corpo in

questa parte del servizio sia in pace, sia anche più essenzialmente in caso di mobilitazione. Il nostro sistema generale amministrativo non consente che si creino tanti piccoli corpi staccati, come fanno altre potenze; secondo il nostro sistema di amministrazione il corpo si amministra come una famiglia, come un ente morale che ha bisogno di un Consiglio d'amministrazione, di ufficiali di massa, di vestiario, ecc.; e bisogna quindi che abbia una certa entità, una certa mole, onde avere una vita propria abbastanza vigorosa. Aggiungasi poi anche che alla creazione di piccoli corpi si oppone pure l'ostacolo della maggiore spesa.

E così si è pur dovuto fare recentemente per le compagnie alpine. Queste compagnie alpine hanno un istituto ed un servizio affatto diverso da quello delle compagnie permanenti dei distretti, tuttavia si posero a far corpo col distretto ove risiedono; mentre i maggiori e i capitani che le comandano hanno una responsabilità propria quanto all'istruzione e al servizio speciale.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 16:

« Ogni reggimento di artiglieria da campagna si compone: di uno stato maggiore, di dieci batterie, di tre compagnie del treno e di un deposito. »

(È approvato.)

« Art. 16 bis...

Avverto la Camera che l'enumerazione degli articoli sarà poi corretta in ultimo dalla Presidenza.

« Art. 16 bis. Ogni reggimento di artiglieria da fortezza si compone: di uno stato maggiore, di quindici compagnie e di un deposito.

« I reggimenti da fortezza saranno formati allorchè, accresciuta la forza dell'esercito permanente, sarà possibile di portare a sessanta il numero delle compagnie d'artiglieria da fortezza. »

(È approvato.)

Prima di passare oltre, siccome l'onorevole Di San Marzano aveva chiesto di parlare per un fatto personale per alcune parole dette dal signor ministro della guerra in una precedente seduta, a cui l'onorevole Di San Marzano non potè assistere per ragioni di salute, così io lo prego di accennare questo fatto personale.

DI SAN MARZANO. Impedito per malattia di assistere alle ultime sedute della Camera, ho letto nel resoconto ufficiale il discorso del ministro della guerra in risposta agli oppositori della legge che si discute ed in genere agli appunti che alla medesima vennero fatti.

Nel confutare chi non ravvisa come la migliore la formazione della compagnie portata alla forza di 250 uomini, l'onorevole ministro dice che gli oppositori, e nomina me pure personalmente, possono essere stati indotti in tale apprezzamento dal pensiero che i nostri ufficiali non abbiano ora la capacità voluta per tale comando.

Per quanto mi riguarda, posso assicurare il signor